

Repertorio N. 2181

Raccolta N. 1472

VERBALE DI ASSEMBLEA**DELL'ASSOCIAZIONE****"P.A.M.A.T. Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana -****Organizzazione di Volontariato"****REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di dicembre,
alle ore diciannove e minuti dieci, in Prato (PO), via del
Serraglio n. 38, presso la sede dell'Associazione.

Dinanzi a me dr. **TIZIANO CASALE**, Notaio, residente in Prato ed
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firen-
ze, Pistoia e Prato;

SI E' RIUNITA

in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'asso-
ciazione non riconosciuta **"P.A.M.A.T. Prevenzione Abuso Minori
Associazione Toscana - Organizzazione di Volontariato"**, con
sede in Prato (PO), via del Serraglio n. 38, Codice Fiscale
94019960486, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- esame ed approvazione del nuovo statuto dell'Associazione;
- varie ed eventuali.

E' avanti a me presente

la professoressa **PRATESI MONICA**, nata a Firenze (FI) il 28
ottobre 1962, residente a Vaiano (PO), via delle Magnolie n.
5, Codice Fiscale PRT MNC 62R68 D612M, cittadina italiana,

Registrato a Prato
il 12/12/2022
n. 16032
Serie 1T

nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, domiciliata per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale e qualifica io Notaio sono certo, la quale assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 14 dello statuto dell'associazione.

Il Presidente,

constatata

- la presenza di tanti associati aventi diritto di voto e rappresentanti il quorum sufficiente per legge all'adozione della delibera di cui all'ordine del giorno, come risulta dall'elenco che al presente atto si allega sotto la lettera "**A**", previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dalla comparente, presenti gli intervenuti; al riguardo si precisa che dall'elenco allegato risultano presenti per delega n. 12 (dodici) associati, giuste deleghe che, controllate dal Presidente, resteranno acquisite agli atti della società;

- la legittimazione dei summenzionati associati ad intervenire alla presente assemblea;

- la presenza ovvero l'assenza dei componenti del Consiglio Direttivo come segue:

-- PRATESI MONICA (Presidente), innanzi generalizzata: presente;

-- PICA ALFIERI GABRIELE, nato a Firenze (FI) il 12 febbraio 1960: presente;

-- LENZI ELENA, nata a Firenze (FI) il 12 settembre 1964: pre-

sente;

-- DAVINI ELISABETTA, nata a Prato (PO) il 20 aprile 1958:

presente;

-- MEONI MARIA SERENA, nata a Prato (PO) il 16 dicembre 1957:

presente;

-- NESI ISABELLA, nata a Prato (PO) il 5 agosto 1960: presen-

te;

-- DI GREGORIO ANDREA, nato a Prato (PO) il 22 agosto 1981:

assente;

-- NANNI PATRIZIA, nata a Cantagallo (PO) il 31 marzo 1951:

presente;

-- GALANTI ROSITA, nata a Prato (PO) il giorno 8 maggio 1950:

presente;

-- BARONCELLI ANDREA, nato a Pistoia (PT) il 2 aprile 1987:

presente;

-- CASAVECCHI ELENA, nata a Firenze (FI) il 10 maggio 1981:

presente;

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata, come il Pre-

sidente dichiara, in conformità al disposto dell'articolo 13

del vigente statuto, mediante comunicazione agli aventi dirit-

to dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno,

in prima convocazione per il giorno 5 dicembre 2022 alle ore

7:00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 di-

cembre 2022 alle ore 19:00;

- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta come

il Presidente dichiara;

dichiara

validamente costituita la presente assemblea e, pertanto, passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Quanto all'**unico punto** all'ordine del giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti che con decisione dell'Assemblea degli associati verbalizzata con atto a mio rogito in data 2 novembre 2020, Rep. N. 579, reg.to a Prato in data 5 novembre 2020 al n. 12442, l'Assemblea ha approvato un nuovo testo di statuto sociale conforme alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117).

Il Presidente prosegue evidenziando che con comunicazione inviata a mezzo PEC in data 17 ottobre 2022 l'Ufficio Servizio Sociale e Immigrazione - UOC Coordinamento Immigrazione e Pari Opportunità del Comune di Prato, quale Ufficio Delegato dalla Regione Toscana, ha richiesto all'Associazione - ai fini del completamento dell'iter di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - l'adozione di talune modifiche statutarie in conformità alle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 20 del 27 dicembre 2018 e n. 9 del 21 aprile 2022.

In virtù di quanto innanzi il Presidente procede alla disamina del testo di statuto all'uopo predisposto - in tutto uguale a quello allegato al citato atto a mio rogito in data 2 novembre

2022, ad eccezione degli articoli 1, 3, 5, 9, 10, 12 e 17, opportunamente modificati secondo quanto richiesto dal citato Ufficio del Comune di Prato con la predetta comunicazione in data 17 ottobre 2022 ed in conformità alle suddette circolari ministeriali - soffermandosi sui punti di maggior interesse, precisamente:

- eliminazione dallo statuto dell'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, onde consentirne eventuali variazioni in forza di delibera del Consiglio Direttivo anziché dell'Assemblea degli associati;

- attribuzione al Consiglio Direttivo del potere di individuare le attività secondarie e strumentali che l'Associazione potrà svolgere con modalità commerciale, in conformità alla vigente normativa in materia;

- estensione dei diritti amministrativi e, segnatamente, del diritto di voto agli associati minori di età, che potranno intervenire all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto a mezzo del legale rappresentante;

- eliminazione del requisito della presentazione da parte di un Consigliere ai fini dell'ammissione all'Associazione;

- eliminazione dal novero degli organi dell'Associazione del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere, i quali restano, peraltro, disciplinati dallo statuto quali funzioni/incarichi dell'Associazione;

- introduzione di un quorum costitutivo e deliberativo raffor-

zati per le decisioni in ordine allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione ed alla scissione dell'Associazione anche in seconda convocazione;

- indicazione del regime di conoscibilità ed opponibilità ai terzi degli eventuali limiti al potere generale di rappresentanza dei membri del Consiglio Direttivo;

- eliminazione dell'istituto della cooptazione ed introduzione di una nuova disciplina per la sostituzione di un Consigliere in caso di cessazione dalla carica.

Ove mai quanto sopra proposto venga deliberato sarà necessario modificare gli articoli 1, 3, 5, 9, 10, 11, 12 e 17, del vigente statuto sociale come segue:

<<Art. 1 - Denominazione e sede dell'Associazione

E' costituita un'organizzazione di volontariato nella forma di associazione sotto la denominazione **"P.A.M.A.T. Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore"**, in forma abbreviata **"P.A.M.A.T. - O.D.V. - E.T.S."**, d'ora in avanti anche semplicemente "Associazione" o "P.A.M.A.T.", con sede in Prato.

La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo in relazione alle esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio direttivo. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Prato non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, sedi distaccate, secondarie o succursali.

La dicitura "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.>>;

<<Articolo 3 - Attività

Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2, l'Associazione in particolare svolge:

- a) in via prevalente attività di prevenzione, formazione ed informazione sul fenomeno dell'abuso contro i minori;
- b) attività di ascolto dei minori e dei loro familiari;
- c) attività di consulenza ed assistenza, nel rispetto delle normative in materia, ai minori che siano vittime di abusi o siano esposti a tale rischio e, occorrendo, ai loro familiari;
- d) ogni attività diretta o comunque utile a favorire la cultura della legalità ed una armoniosa formazione della personalità del minore ed a sostenere, anche psicologicamente, i minori e le loro famiglie;
- e) corsi di sensibilizzazione, approfondimento ed aggiornamento per insegnanti, genitori, volontari e professionisti;
- f) recupero scolastico in favore di minori in difficoltà;
- g) pubblicazione di riviste e di altri scritti;
- h) promozione di iniziative culturali atte a sensibilizzare l'opinione pubblica per una nuova cultura dei valori dell'infanzia e dell'adolescenza;

i) collaborazione con autorità ed istituzioni pubbliche, enti ed associazioni per il perseguimento delle finalità sopra descritte.

Ogni altra attività che si renderà necessaria per il raggiungimento degli scopi sopra indicati potrà essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Nell'ambito delle attività sopra elencate, una parte minoritaria potrà essere svolta con modalità commerciale, nel rispetto delle relative norme e regolamenti, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; l'individuazione delle attività di cui al presente comma è demandata al Consiglio Direttivo, il quale provvederà con apposita delibera ed altresì ne assicurerà la secondarietà e strumentalità rispetto alle spiegate attività di interesse generale in conformità alla vigente normativa in materia.>>;

<<Art. 5 - Soci

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute che ne condividono le finalità e gli ideali.

I Soci si suddividono in tre categorie:

- Soci ordinari;
- Soci finanziatori;
- Soci onorari.

Sono Soci ordinari coloro che prestano o hanno prestato attività di volontariato nell'Associazione o si impegnano con ap-

porti continuativi al perseguimento degli scopi della Associazione, essendo promotori di attività sociali, e rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

Sono Soci finanziatori coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ha facoltà di nominare Soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti o hanno acquisito particolari meriti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto alle finalità dell'Associazione stessa.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale.

I Soci finanziatori e quelli onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote e/o dei contributi dell'Associazione, avendo tutti gli altri diritti e doveri connessi alla qualità di socio.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo, essendo l'adesione all'Associazione a tempo indeterminato.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, che delibera l'eventuale ammissione nel primo consiglio utile, comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della

domanda.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare reclamo entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto mediante raccomandata a.r. da inviare alla sede dell'Associazione. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria dei Soci nella sua prima convocazione.

Il Socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso titolo di proprietà.>>;

<<Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) l'Organo di controllo e il Revisore, ove nominati.>>;

<<Art. 10 - Definizione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione e sempre che

siano iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci.

I Soci minori di età intervengono in Assemblea ed esprimono il proprio voto a mezzo del proprio rappresentante legale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.>>;

<<Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata in Prato dal Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

E' prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

- a) ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria;
- b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;
- c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- d) deliberare sull'adozione e modificazione di regolamenti interni;
- e) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei due terzi dei presenti salvo nelle votazioni riguardanti prerogative dell'Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione richiedono perento-

riamente anche in seconda convocazione la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.>>;

<<Art. 17 - Definizione del Consiglio Direttivo e durata

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni. E' composto in numero variabile da cinque a undici membri e dura in carica tre anni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci.
Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza dalla

carica di Consigliere.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un Consigliere, il Consigliere cessato è sostituito dal Socio che, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'Assemblea, ha ricevuto più voti tra i non eletti; il Consigliere così nominato dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora non sia possibile sostituire in tal modo il Consigliere cessato, gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina di un nuovo Consigliere, che dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio decadrà e si dovrà procedere ad una nuova elezione.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.>>.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, all'unanimità

d e l i b e r a

- di approvare le modifiche agli articoli 1, 3, 5, 9, 10, 12 e 17 del vigente statuto sociale nella formulazione innanzi proposta dal Presidente.

Il testo aggiornato del vigente statuto si allega al presente verbale sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dalla comparente, presenti gli intervenuti;

- di dare mandato al Presidente di apportare al presente verbale ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche che fossero necessarie in sede di errata corrige.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea alle ore diciannove e minuti trenta.

Le spese e tasse del presente atto e le conseguenziali cedono a carico dell'Associazione.

Si chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 commi 3 e 5 del citato D.Lgs. 117/2017.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che, scritto da persona di mia fiducia, salvo quanto di mia mano, su quattro fogli per quattordici pagine intere e fin qui dell'ultima, viene da me letto, presenti gli intervenuti, alla comparente che lo approva, lo conferma e con me Notaio alle ore diciannove e minuti quaranta lo sottoscrive.

Firmato: PRATESI MONICA - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO

ALLEGATO "A"

N. Exp. 2181

N. Racc. 1472

Elenco soci

Alessandri Costanza	Pandolfini Marcella
Alessandro Cinzia	Petrioli Albini Francesca
Armellini Marco	Pica Alfieri Gabriele
Ballerini Annalisa	Pratesi Bilenchi Monica
Baroncelli Andrea <i>Anche Bandir</i>	Prologo Giovanni <i>delega M. Marcheschi Angela</i>
Barontini Maurizio	Reali Alessandra <i>Alessandra Reali</i>
Barontini Pugelli Mariella	Ricasoli Nicoletta
Bellanti Giuseppe	Santini Mario
Biancalani Paolo <i>Presente per delega M. Marcheschi</i>	Scoppa Lidia
Boem Federico	Valeri Cecconi Luigia
Bolognini Francesco <i>DELEGA Alessandra Reali</i>	Verrucchi Michele
Bonacchi Lorenzo <i>Presente per delega M. Marcheschi</i>	Vestri Aurora
Brodi Giuseppina <i>presente per delega M. Marcheschi</i>	
Caputi Mongatti M. Cristina <i>M. Marcheschi</i>	
Carmagnini Patrizia <i>DELEGA Alessandra Reali</i>	
Casavecchi Elena <i>Elena Casavecchi</i>	
Cecchi Irene	
Ciampi Benedetta	
Colligiani Elisabetta	
Davini Biancalani Elisabetta <i>Elisabetta Davini</i>	
Di Gregorio Andrea	
Eisenberg Erica	
Falomi Fabiola <i>Fabrizio Falomi</i>	
Fanfani Caterina	
Fioravanti Mila	
Galanti Balestri Rosita <i>Lo si te Galanti</i>	
Gatti Ciardi M. Grazia <i>delega Marcheschi Angela</i>	
Giovannelli Gianluca	
Godi Borgioli Elisabetta	
Gori Foenna	
Innocenti Saverio	
Lenzi Elena <i>Elena Lenzi</i>	
Leonardi Jessica	
Lezza Giovannelli Giovanna	
Mancini Maria	
Marcheschi Signorini Angela <i>Angela Marcheschi</i>	
Meoni Palmucci Serena <i>flavia Marcheschi</i>	
Mongatti Enrico <i>presente per delega M. Marcheschi</i>	
Muscari Piani Alessandra	
Nanni Giusti Patrizia <i>Patrizia Nanni Giusti</i>	
Neri Silvana <i>Presente per delega M. Marcheschi</i>	
Nesi Pica Alfieri Isabella <i>Isabella Nesi</i>	
Nieri Silvano	
Palmucci Roberto <i>DELEGA Alessandra Reali</i>	
Palombo Pardi M. Teresa <i>delega Marcheschi Angela</i>	
Passini Maria Teresa	



Monica Pratesi

STATUTO P.A.M.A.T.**PREAMBOLO**

Allegato "B"
Rep. N. 2181
Racc. N. 1472

L'Associazione si ispira ai principi espressi nella Dichiarazione Universale dei Diritti del Fanciullo approvata il 20 novembre 1959 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dalla medesima Assemblea il giorno 20 novembre 1989, nonché nella Risoluzione dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa sui maltrattamenti ai fanciulli adottata nel 1979, individuando detti maltrattamenti o abusi in atti od omissioni che, turbando gravemente il bambino, siano lesivi della sua dignità di essere umano o dannosi per la sua integrità corporea ed il suo sviluppo fisico, intellettuale, morale, psicologico ed affettivo.

Titolo I**DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1 - Denominazione e sede dell'Associazione**

E' costituita un'organizzazione di volontariato nella forma di associazione sotto la denominazione "**P.A.M.A.T. Prevenzione Abuso Minori Associazione Toscana - Organizzazione di Volontariato - Ente del Terzo Settore**", in forma abbreviata "**P.A.M.A.T. - O.D.V. - E.T.S.**", d'ora in avanti anche semplicemente "Associazione" o "P.A.M.A.T.", con sede in Prato.

La sede potrà essere trasferita ad altro indirizzo in relazione alle esigenze operative, previa deliberazione del Consiglio

direttivo. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Prato non comporta modifica statutaria.

L'Associazione potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, sedi distaccate, secondarie o succursali.

La dicitura "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "E.T.S." non sono utilizzabili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico fino all'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2 - Scopi

La P.A.M.A.T. è apolitica, apartitica e rigetta ogni discriminazione razziale, religiosa e sociale; è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi; è fondata sui principi del volontariato e della gratuità.

L'Associazione promuove iniziative, predispone e realizza progetti e programmi di intervento, nel quadro delle convenzioni internazionali e delle leggi che tutelano i diritti dei minori, volti ad informare, prevenire, affrontare e combattere il fenomeno della violenza e dei maltrattamenti all'infanzia e di ogni forma di abuso ai minori.

La P.A.M.A.T., riconoscendo l'importanza che la scuola e la famiglia hanno nell'educazione e nella promozione della cultu-

ra della legalità e del rispetto del minore, ha fra i suoi

scopi la collaborazione con i genitori e con gli insegnanti

nelle scuole di ogni ordine e grado.

L'Associazione collabora per il perseguimento dei propri scopi

con altri enti ed associazioni e con i servizi pubblici a cui

spettano in via primaria e secondo competenze definite le di-

verse funzioni stabilite dalla Legge per il perseguimento di

tali fini.

L'associazione opera grazie all'attività dei propri soci e di

da tutti coloro che ne condividano scopi e finalità. Può tut-

tavia avvalersi, in caso di necessità, di prestazioni di lavo-

ro autonomo o dipendente.

Articolo 3 - Attività

Per il perseguimento degli scopi di cui all'art. 2,

l'Associazione in particolare svolge:

a) in via prevalente attività di prevenzione, formazione ed informazione sul fenomeno dell'abuso contro i minori;

b) attività di ascolto dei minori e dei loro familiari;

c) attività di consulenza ed assistenza, nel rispetto delle normative in materia, ai minori che siano vittime di abusi o siano esposti a tale rischio e, occorrendo, ai loro familiari;

d) ogni attività diretta o comunque utile a favorire la cultura della legalità ed una armoniosa formazione della personalità del minore ed a sostenere, anche psicologicamente, i minori e le loro famiglie;

e) corsi di sensibilizzazione, approfondimento ed aggiornamento per insegnanti, genitori, volontari e professionisti;

f) recupero scolastico in favore di minori in difficoltà;

g) pubblicazione di riviste e di altri scritti;

h) promozione di iniziative culturali atte a sensibilizzare l'opinione pubblica per una nuova cultura dei valori dell'infanzia e dell'adolescenza;

i) collaborazione con autorità ed istituzioni pubbliche, enti ed associazioni per il perseguimento delle finalità sopra descritte.

Ogni altra attività che si renderà necessaria per il raggiungimento degli scopi sopra indicati potrà essere deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio.

Nell'ambito delle attività sopra elencate, una parte minoritaria potrà essere svolta con modalità commerciale, nel rispetto delle relative norme e regolamenti, in via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; l'individuazione delle attività di cui al presente comma è demandata al Consiglio Direttivo, il quale provvederà con apposita delibera ed altresì ne assicurerà la secondarietà e strumentalità rispetto alle spiegate attività di interesse generale in conformità alla vigente normativa in materia.

Art. 4 - Durata

L'Associazione è costituita per una durata di tempo illimitata.

Titolo II**SOCI DELL'ASSOCIAZIONE****Art. 5 - Soci**

Sono Soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e le associazioni non riconosciute che ne condividono le finalità e gli ideali.

I Soci si suddividono in tre categorie:

- Soci ordinari;
- Soci finanziatori;
- Soci onorari.

Sono Soci ordinari coloro che prestano o hanno prestato attività di volontariato nell'Associazione o si impegnano con apporti continuativi al perseguimento degli scopi della Associazione, essendo promotori di attività sociali, e rinnovano annualmente il loro impegno associativo.

Sono Soci finanziatori coloro che sostengono finanziariamente l'Associazione con una quota minima stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo dell'Associazione ha facoltà di nominare Soci onorari scelti tra coloro che si sono particolarmente distinti o hanno acquisito particolari meriti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto alle finalità dell'Associazione stessa.

Tutti i Soci hanno diritto di voto.

I Soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione

con le quote annuali di adesione stabilite dal Consiglio direttivo al principio di ogni anno sociale.

I Soci finanziatori e quelli onorari possono essere dispensati dal versamento delle quote e/o dei contributi dell'Associazione, avendo tutti gli altri diritti e doveri connessi alla qualità di socio.

E' esclusa la temporaneità del rapporto associativo, essendo l'adesione all'Associazione a tempo indeterminato.

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, che delibera l'eventuale ammissione nel primo consiglio utile, comunque non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Le decisioni di non ammissione devono essere motivate. Nel caso che la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare reclamo entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto mediante raccomandata a.r. da inviare alla sede dell'Associazione. Sul reclamo si pronuncia in via definitiva l'Assemblea ordinaria dei Soci nella sua prima convocazione.

Il Socio ammesso sarà iscritto nell'apposito libro a cura del Consiglio Direttivo e sarà tenuto al pagamento della quota associativa annuale. Le somme versate per la quota sociale non sono rimborsabili in nessun caso.

La quota non è rivalutabile e non costituisce in nessun caso

titolo di proprietà.

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci

Ogni Socio ha diritto di:

- a) essere informato sulle attività dell'Associazione, anche mediante i social network;
- b) partecipare, intervenire e votare alle Assemblee;
- c) presentare proposte, reclami e richieste al Consiglio Direttivo;
- d) consultare i libri sociali;
- e) frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- f) eleggere i membri ed essere eletto membro degli organismi dirigenti.

Ogni Socio ha il dovere di:

- a) ottemperare alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- b) pagare tempestivamente le quote sociali e i contributi stabiliti;
- c) tenere un comportamento coerente con gli scopi, con il buon nome ed il rispetto dell'Associazione.

Art. 7 - Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per morte in caso di persona fisica ovvero per scioglimento

to, estinzione o ricorso ad una procedura concorsuale in caso

di persone giuridiche o associazioni non riconosciute;

b) per mancato pagamento della quota sociale per due anni consecutivi;

c) per recesso, da comunicarsi per iscritto, anche in forma telematica, al Consiglio Direttivo, con efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione;

d) per esclusione, su deliberazione del Consiglio direttivo, a seguito di azioni disciplinari ovvero allorquando l'associato non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

Può comunque essere escluso il Socio:

a) che svolga attività o tenga comportamenti in contrasto con quelli dell'Associazione o comunque diretti a denigrarne o offenderne l'attività o il buon nome o la funzione;

b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;

d) che sia assente, senza giustificato motivo, in modo persistente nella partecipazione all'attività dell'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, con decisione motivata, dopo che al Socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine

di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

I Soci esclusi potranno ricorrere contro la delibera di esclusione chiedendo la revisione del provvedimento all'Assemblea ordinaria, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

I Soci receduti o esclusi, così come gli eredi dei Soci deceduti, non hanno alcun diritto al rimborso di contributi o di quote versate, essendo i relativi versamenti effettuati a fondo perduto, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Azioni disciplinari

Il Consiglio direttivo ha la facoltà di promuovere azione disciplinare nei confronti del Socio, irrogando le seguenti sanzioni:

- i) richiamo scritto;
- ii) sospensione temporanea;
- iii) esclusione;

per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli Organi Sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi Organi Sociali, dei suoi Soci;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti, o altro di proprietà dell'Associazione;
- comportamenti che arrechino in qualunque modo danni morali o

materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza;

- comportamenti previsti dal presente statuto come causa di esclusione o comunque incompatibili con le finalità ed il buon nome dell'Associazione.

Titolo III

ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) l'Organo di controllo e il Revisore, ove nominati.

Art. 10 - Definizione dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Hanno diritto di intervento e di voto tutti i Soci, che alla data di convocazione dell'Assemblea stessa siano in regola con il pagamento della quota annuale di associazione e sempre che siano iscritti da almeno due mesi nel libro dei soci.

I Soci minori di età intervengono in Assemblea ed esprimono il proprio voto a mezzo del proprio rappresentante legale.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente in Prato su iniziativa del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta ri-

chiesta da almeno un terzo dei Soci.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il 30 aprile.

E' prerogativa dell'Assemblea ordinaria:

a) deliberare sugli indirizzi e sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale o comunque utile al perseguimento degli scopi sociali posto all'ordine del giorno;

b) eleggere a scrutinio segreto e revocare con le stesse modalità i componenti del Consiglio Direttivo, scegliendoli preferibilmente fra i Soci che partecipino attivamente alla vita dell'Associazione da almeno due anni o abbiano avuto l'incarico di responsabile di un progetto - comunque nel rispetto dell'articolo 26 del citato D.Lgs. n. 117/2017 - e deciderne il numero tra cinque e undici;

c) eleggere e revocare l'Organo di controllo e/o il Revisore;

d) approvare il bilancio;

e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

f) deliberare sull'eventuale revoca dell'esclusione in caso di ricorso da parte di un Socio e sulla non ammissione in caso di ricorso da parte di un richiedente.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Soci. Tale li-

mite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è convocata in Prato dal Presidente, su indicazione del Consiglio Direttivo o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci.

E' prerogativa dell'Assemblea straordinaria:

- a) ogni prerogativa dell'Assemblea ordinaria;
- b) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno;
- c) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- d) deliberare sull'adozione e modificazione di regolamenti interni;
- e) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente almeno la metà dei Soci. Tale limite non sussiste in seconda convocazione. Essa delibera a maggioranza assoluta dei due terzi dei presenti salvo nelle votazioni riguardanti prerogative dell'Assemblea ordinaria, nelle quali delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione, la

fusionione o la scissione dell'Associazione richiedono perentoriamente anche in seconda convocazione la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Art. 13 - Modalità di convocazione e di svolgimento dell'Assemblea

L'avviso di convocazione è inviato ad ogni singolo Socio con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno. Nel medesimo avviso potranno essere indicati i luoghi collegati in audio o videoconferenza ovvero, in caso di collegamento in multiutenza, le specifiche tecniche ed i codici per consentire l'accesso agli aventi diritto.

L'ordine del giorno dell'Assemblea è deciso dal Presidente su indicazione del Consiglio Direttivo; dovranno tuttavia essere inseriti i punti che siano stati richiesti da almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di verificare il diritto di intervento all'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per au-

dioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'Assemblea delibera a voto palese, fatta eccezione per le delibere aventi ad oggetto la nomina dei componenti dei Consigli Direttivo, per le quali l'Assemblea delibera a voto segreto e con l'assistenza di una Commissione Elettorale composta da tre membri nominati dall'Assemblea medesima; la Commissione Elettorale garantisce il regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, rende noto l'esito delle operazioni stesse e proclama eletti i componenti di nuova nomina;

delle operazioni della Commissione Elettorale è redatto verbale da un segretario all'uopo scelto dai commissari al suo interno; la Commissione Elettorale si scioglie successivamente alla regolare proclamazione degli eletti.

Le deliberazioni assunte in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti e astenuti.

Art. 14 - Presidenza

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In assenza di entrambi, il Consigliere più anziano di età del Consiglio Direttivo assume la presidenza dell'Assemblea.

Art. 15 - Verbalizzazione

Delle riunioni di Assemblea viene redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un Socio nominato dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali sono inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo. Ai verbali si allegano i documenti approvati dall'Assemblea, salvo i bilanci inseriti nel libro dei bilanci.

Art. 16 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i Soci, ciascuno con un voto.

Nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità il Pre-

sidente e i consiglieri non hanno diritto al voto.

Nelle votazioni per il Consiglio Direttivo ogni socio può esprimere tante preferenze quanti sono i membri da eleggere; risultano eletti i soci che hanno ottenuto la maggioranza di voti validi. In caso di parità si procede al ballottaggio.

Ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro associato purché quest'ultimo non sia un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo né un dipendente della Associazione; ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati allorquando l'Associazione abbia un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati allorquando l'Associazione abbia un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

Compete al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe.

Art. 17 - Definizione del Consiglio Direttivo e durata

Il Consiglio Direttivo è l'organo di gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione senza limitazioni. E' composto in numero variabile da cinque a undici membri e dura in carica tre anni.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del presente statuto è generale; le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci.

Tutti i Consiglieri sono rieleggibili.

I Consiglieri sono iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina.

I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

La perdita della qualità di socio comporta la decadenza dalla carica di Consigliere.

Se per qualsiasi causa viene a cessare un Consigliere, il Consigliere cessato è sostituito dal Socio che, in occasione della nomina del Consiglio Direttivo in carica da parte dell'Assemblea, ha ricevuto più voti tra i non eletti; il Consigliere così nominato dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

Qualora non sia possibile sostituire in tal modo il Consigliere cessato, gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei Soci la nomina di un nuovo Consigliere, che dura in carica sino a scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di dimissioni della maggioranza dei Consiglieri,

l'intero Consiglio decadrà e si dovrà procedere ad una nuova elezione.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Art. 18 - Compiti del Consiglio Direttivo

E' compito del Consiglio Direttivo:

a) eleggere al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere;

b) organizzare le attività istituzionali ed eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

c) definire il programma annuale e deliberare i progetti dell'Associazione nel rispetto delle direttive generali fissate dall'Assemblea e vigilare sulla loro realizzazione nominando i coordinatori e delegando alla supervisione di ciascun progetto un proprio consigliere;

d) assumere ogni decisione inerente le spese ordinarie e straordinarie;

e) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;

f) assumere ogni decisione inerente la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;

g) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea straordinaria;

h) redigere e approvare i bilanci da sottoporre all'Assemblea

ordinaria unitamente ad una relazione consuntiva sull'attività

svolta e ad una relazione programmatica sull'attività da svol-

gere;

i) approvare le proposte di modifica dello Statuto da sottoporre all'Assemblea straordinaria;

l) approvare l'importo della quota sociale annua;

m) esaminare le domande di ammissione dei nuovi soci;

n) deliberare le ammissioni dei Soci e le eventuali esclusioni;

o) promuovere eventuali azioni disciplinari nei confronti dei Soci;

p) nominare a sua discrezione una Giunta Esecutiva;

q) delegare a soci esterni al Consiglio lo svolgimento di singoli compiti utili alle attività organizzate;

r) ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 19 - Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che questi lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso scritto di convocazione è inviato ad ogni singolo Consigliere con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data della riunione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data e

dell'ora di convocazione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno cinque volte l'anno.

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito quando è presente almeno la metà dei Consiglieri. Esso delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti con votazione palese.

In caso di parità il voto del Presidente vale doppio

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

In assenza di entrambi, il Consigliere più anziano di età del Consiglio Direttivo ne assume la presidenza.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate dal Segretario dell'Associazione, o, in sua assenza, da un consigliere nominato dal Presidente della riunione.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della riunione e inseriti nel libro delle convocazioni e dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Dopo tre assenze consecutive non giustificate i consiglieri sono considerati decaduti dalla carica e potranno essere sostituiti dai primi non eletti.

Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere

svolta la riunione in detto luogo;

b. che sia consentito al presidente della riunione di accertare la regolarità della costituzione, l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 20 - Presidente

Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti ed è il rappresentante legale dell'Associazione e ne esercita il potere di firma; presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio e della Giunta e assume le iniziative previste dallo Statuto.

Nei casi di urgenza, esercita i poteri del Consiglio Direttivo con ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

La durata della sua carica coincide con quella del Consiglio Direttivo.

Il Presidente è rieleggibile.

Art. 21 - Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo elegge uno o più Vicepresidenti dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirli in ogni momento.

I Vicepresidenti esercitano le funzioni del Presidente in sua assenza o impedimento, assumendo anche la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 22 - Segretario

Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Il Segretario è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee e della gestione dei libri sociali, nonché della comunicazione degli atti sociali ai Soci.

Art. 23- Tesoriere

Il Consiglio Direttivo elegge il Tesoriere dell'Associazione tra i suoi componenti e può sostituirlo in ogni momento.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, dell'amministrazione economica e della redazione annuale del bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.

Art. 24 - Giunta Esecutiva

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dai Vicepresidenti e, ove sia ritenuto necessario, da due consiglieri; alla Giunta pos-

sono essere delegati in tutto o in parte i poteri gestionali

ed esecutivi del Consiglio, ad eccezione della:

a) esclusione dei Soci;

b) elezione degli organi sociali;

c) delle decisioni in merito alle spese straordinarie;

d) dell'approvazione del bilancio da sottoporre alla Assemblea dei Soci;

e) delle proposte di modifica dello Statuto;

f) delle azioni disciplinari.

La Giunta Esecutiva può effettuare spese ordinarie con il parere favorevole del Tesoriere.

La Giunta Esecutiva rimane in carica fino all'eventuale revoca da parte del Consiglio Direttivo e comunque non oltre alla durata di quest'ultimo.

La Giunta Esecutiva svolge i propri compiti nell'osservanza delle direttive programmatiche espresse dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo, sotto la vigilanza di quest'ultimo ed è tenuta a riferire al primo Consiglio utile l'attività svolta.

La Giunta Esecutiva si riunisce ogni volta che ne faccia richiesta uno dei suoi membri senza formalità alcuna e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri. Le sue deliberazioni constano da verbale sottoscritto da tutti i suoi membri ed una copia di esso viene consegnata al Segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 25 - Organo di controllo

L'Organo di controllo dell'Associazione è nominato dall'Assemblea ed è costituito da un unico membro, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

Le cariche di componente del Consiglio Direttivo e di componente dell'Organo di controllo sono fra loro incompatibili.

La nomina dell'Organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dalla Legge.

Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione delle attività dell'Organo ha effetto nel momento in cui esso è rinominato.

L'organo di controllo è rieleggibile.

Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio.

E' compito dell'Organo di controllo:

a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

b) esercitare il controllo contabile sul bilancio dell'Associazione nei casi previsti dalla Legge, ove non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, attestando che esso viene redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche socia-

li;

c) esercitare attività di monitoraggio dell'osservanza delle finalità dell'Associazione;

d) migliorare l'osservanza delle finalità dell'Associazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre le funzioni di revisore legale dei conti nei casi previsti dalla Legge. E' sollevato da tali compiti dopo due anni consecutivi nei quali non si verificano le condizioni previste dalla Legge.

Nei casi previsti dalla Legge, qualora l'Assemblea non affidi la revisione legale dei conti all'Organo di controllo bensì nomini un revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro.

L'incarico di Revisore ha la durata di tre esercizi con scadenza alla data di decisione dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dell'Assemblea.

Il compenso del revisore è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio

Il revisore svolge funzioni di revisione legale dei conti dell'Associazione.

Titolo IV

LIBRI SOCIALI, PATRIMONIO, BILANCIO

Art. 26 - Libri sociali

L'Associazione mantiene:

a) il libro dei soci;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni

dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Orga-

no di controllo e di eventuali altri organi sociali;

c) il libro dei bilanci;

d) il registro dei volontari dell'Associazione che svolgono la

loro attività in modo non occasionale.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, fa-

cendone motivata istanza al Presidente o al Segretario; le co-

pie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richie-

dente.

Art. 27 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ri-

cavi, vendite, proventi ed entrate comunque denominate, è uti-

lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini

dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento

e lo svolgimento della propria attività:

- dalle quote associative e dai contributi dei Soci;

- da sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzio-

ni, enti pubblici e privati, nazionali o esteri;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- da attività di raccolta fondi;

- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive

marginali od occasionali;

- dai redditi derivanti dal suo patrimonio;

- da donazioni, lasciti, erogazioni e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- dai contributi ricevuti per lo svolgimento delle attività istituzionali e di iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività dell'Associazione.

Il versamento tanto della quota di iscrizione quanto di ogni altro tipo di contributo è effettuato a fondo perduto e, pertanto, le somme a tali titoli versate non sono rivalutabili, né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione ovvero di scioglimento del singolo rapporto associativo. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

E' vietata durante la vita dell'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, capitale sociale, fondi e riserve comunque denominate, salvo che non siano imposti dalla Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe indicati in sede di Assemblea straordinaria.

Art. 28 - Bilancio

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti di legge, il Tesoriere redige il bilancio nella forma di rendiconto finanziario per cassa, con l'indicazione dei proventi e degli oneri.

Negli altri casi il Tesoriere redige il bilancio di esercizio, formato da:

a) stato patrimoniale;

b) rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri;

c) relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico, finanziario e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statuarie.

Il bilancio dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo, se presente.

Il bilancio è redatto in conformità alle linee guida del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 29 - Approvazione del Bilancio

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce. La deroga a tale termine può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento, con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 30 - Trasparenza finanziaria

I bilanci devono restare depositati presso la sede

dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Il Tesoriere o il Presidente depositano il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

In caso di entrate superiori ad euro 100.000,00 (centomila/00) annui o comunque superiori ai limiti di Legge, il Tesoriere o il Segretario pubblicano annualmente e tengono aggiornati nel sito internet dell'Associazione o della rete associativa a cui eventualmente aderisca gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro annui, o comunque superiori ai limiti di legge, il Tesoriere o il Segretario pubblicano il bilancio nel sito internet dell'Associazione.

Art. 31 - Avanzi di gestione

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avan-

zi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 32 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze innanzi previste, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo, dopo soddisfatte tutte le eventualità passività, sarà devoluto - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore - ad altre Associazioni, Fondazioni o Enti del Terzo Settore aventi finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 33 - Clausola compromissoria

Tutte le eventuali controversie tra soci e tra questi e l'Associazione e suoi Organi, saranno sottoposte, salvo espresso divieto di legge, alla competenza di un Arbitro amichevole compositore, il quale giudicherà ex bono et aequo e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il suo lodo sarà inappellabile.

L'Arbitro sarà nominato dal Presidente del Consiglio Notarile competente in base alla sede dell'Associazione.

Art. 34 - Disposizione generale

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi dall'Assemblea straordinaria.

Art. 35 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente stato si fa rinvio alle
vigenti disposizioni di legge.

Firmato: PRATESI MONICA - TIZIANO CASALE NOTAIO - SIGILLO

C E R T I F I C A Z I O N E
di conformità di copia digitale
ad originale analogico

REPUBBLICA ITALIANA

Io sottoscritto dr. **TIZIANO CASALE**, notaio, residente in Prato ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza valido fino al 1 luglio 2025 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Qualified Certification Authority)

c e r t i f i c o

che la presente copia, composta di n. quarantasei pagine e contenuta su supporto informatico mediante formato non modificabile - file *.pdf/a, è conforme al documento originale analogico a mio rogito, firmato a norma di legge e conservato nella mia raccolta degli atti tra vivi.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esibizione o produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico sostituisce quella dell'originale.

Prato, viale della Repubblica n. 276, lì dodici dicembre duemilaventidue.

Atto registrato a Prato in data 12/12/2022 al n. 16032 Serie 1T.
--

File firmato digitalmente dal
Notaio in Prato dr. Tiziano Casale